



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2025/2026

### Comunicato Ufficiale N°95 del 16 Dicembre 2025

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

|               |            |             |
|---------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi  | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Andrea | FERRARA    | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio  | TALLARICO  | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

**RECLAMO n. 25. della società A.S.D. FAGNANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 27/11/2025 (Squalifica per QUATTRO (4) anni a carico del giocatore MADERA Giuseppe, squalifica per QUATTRO (4) anni a carico del giocatore DE ROSE Alex).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

OSSERVA

dal referto arbitrale risulta che:

**1.-** Al minuto 46 del secondo tempo, in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore in favore della Società S.S.D. Komunicando IKST, il calciatore n. 8 della Società A.S.D. Fagnano, sig. Madera Giuseppe, colpiva al fianco il direttore di gara con un violento calcio, procurandogli forte dolore, un'escoriazione e un ematoma (documentati dalle fotografie prodotte dallo stesso arbitro).

Immediatamente dopo, il capitano n. 14 dell' A.S.D. Fagnano, sig. De Rose Alex, protestava verso la decisione presa, stratonava l'arbitro afferrandolo per la divisa e gli rivolgeva espressioni offensive e irraguardose.

A questo punto il direttore di gara provvedeva ad espellere Madera Giuseppe e De Rose Alex, ma mentre si dirigeva verso il dischetto dell'area di rigore per far battere la massima punizione, veniva raggiunto dal n. 80 dell'A.S.D. Fagnano, sig. Madera Alessandro, che lo colpiva con un violento calcio al ginocchio destro provocandogli forte dolore ed un piccolo ematoma (documentato da foto che l'arbitro allegava).

A causa del colpo ricevuto il direttore di gara cadeva in terra e veniva colpito con un pugno alla zona lombare destra, ma non era in grado di individuare l'autore dell'atto di violenza.

Grazie ad alcuni tesserati della società S.S.D. Komunicando IKST e alle Forze dell'Ordine presenti riusciva a raggiungere lo spogliatoio e, non essendo più nelle condizioni psicofisiche per continuare la direzione della gara, ne decretava la definitiva sospensione.

Facendo rientro a casa, il direttore di gara, avvertendo forti dolori e malessere, era costretto a rivolgersi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola dove i sanitari diagnosticavano "contusione regione lombare dx – contusione ginocchio dx – escoriazione fianco sx – contusioni multiple" e assegnavano una prognosi di giorni dieci, come da certificato allegato.

**2.-** Il Giudice Sportivo, valutata la gravità dei fatti e ritenuto ai sensi dell'art. 5 comma, 2 CGS, che il capitano della A.S.D. Fagnano, De Rose Alex, doveva rispondere dell'atto di violenza commesso dal calciatore della propria squadra non individuato, comminava:

- la sanzione di squalifica di anni 4 a carico di Madera Giuseppe e Madera Alessandro dell'A.S.D. Fagnano;
- la sanzione di squalifica di anni 4 a carico di De Rose Alex con riduzione a mesi 2 in caso di individuazione del responsabile della condotta violenta;
- la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a carico della A.S.D. Fagnano;
- la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 e la decurtazione di 2 (due) punti in classifica alla società A.S.D. Fagnano;

- l'obbligo alla società A.S.D. Fagnano di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti se documentati e richiesti.

Con il medesimo provvedimento, precisava che le sanzioni inflitte sarebbero state considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, per come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, ai sensi dell'art. 35 c. 7 del C.G.S.

**3.-** Avverso il deliberato del Giudice Sportivo, limitatamente alle sanzioni inflitte al giocatore Madera Giuseppe ed al capitano De Rose Alex, ha proposto reclamo la A.S.D. Fagnano sostenendo:

- che dopo la concessione del calcio di rigore, l'arbitro espelleva, per primo, il numero 14 De Rose Alex, per proteste;
- che dopo pochi minuti l'arbitro espelleva il n. 80 Madera Alessandro (e non il suo gemello Madera Giuseppe che portava il n. 8), il quale venuto a contatto con il direttore di gara per effetto delle proteste conseguenti all'assegnazione del calcio di rigore, l'aveva probabilmente urtato involontariamente con il proprio ginocchio, ma non l'aveva colpito con un calcio;
- lo stesso Madera Alessandro (n. 80), dopo l'espulsione, si allontanava per poi riavvicinarsi inveendo e protestando di nuovo in maniera energica contro l'arbitro, il quale credendo si trattasse del fratello gemello n. 8, Madera Giuseppe, gli notificava nuovamente il provvedimento di espulsione;
- a questo punto, il numero 8 Giuseppe Madera, fratello gemello di Alessandro Madera (n. 80), faceva notare all'arbitro che il n. 80 Madera Alessandro era stato attinto per due volte da un provvedimento di espulsione e veniva a sua volta espulso, avendo utilizzato frasi offensive e irrispettose e non per atti di violenza nei suoi confronti;
- solo dopo questo episodio il calciatore n. 80 Alessandro Madera sferrava un calcio all'arbitro, il quale tentava una reazione nei confronti dell'aggressore, ma veniva prontamente fermato da un giocatore della S.S.D. Komunikando IKST, il quale, nel trattenerlo, oltre a suggerire all'arbitro di buttarsi per terra, lo faceva effettivamente scivolare;
- mentre il direttore di gara era a terra, il calciatore n. 80 Alessandro Madera tentava con la mano di far rialzare l'arbitro dicendogli (avendo udito l'invito del giocatore del Komunikando) che stava facendo solo scena;
- questo gesto veniva descritto dal direttore di gara come atto di violenza, specificamente un pugno, ricevuto da un calciatore non identificato, del quale – comunque – Madera Alessandro si assumeva la responsabilità, producendo dichiarazione scritta.

La Società reclamante concludeva, quindi per l'annullamento o la riduzione della squalifica di 4 anni a carico di Alex De Rose (capitano), in quanto Alessandro Madera ha ammesso di aver colpito lui l'arbitro mentre era a terra nel tentativo di farlo rialzare nonché per l'annullamento o la riduzione della squalifica di 4 anni a carico di Giuseppe Madera, il quale non aveva sferrato nessun calcio all'arbitro.

**4.-** La ricostruzione operata dalla Società reclamante non trova riscontro nel rapporto del direttore di gara che gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, e in ordine al quale non v'è motivo di dubitare.

Invero, il supplemento di rapporto del direttore di gara è puntuale e circostanziato, né appare credibile che egli abbia confuso, a causa della loro somiglianza, i calciatori Madera Giuseppe e Madera Alessandro, avendoli - al contrario - identificati perfettamente attraverso i numeri di maglia (rispettivamente n. 8 e 80), precisamente riportati nel referto.

Nemmeno è credibile che il solo atto di violenza subito dal direttore di gara sia stato il calcio sferratogli da Madera Alessandro (n. 80), poiché il referto medico prodotto dall'arbitro (oltre la documentazione fotografica in atti) indica lesioni in varie parti del corpo, effetto di diversi colpi subiti del tutto compatibili con quanto descritto nel supplemento al rapporto di gara.

Per cui resta confermata la responsabilità di Madera Giuseppe (n. 8) per i fatti accertati e descritti nel rapporto arbitrale, risultando superfluo ogni altro accertamento istruttorio.

**5.-** Deve, invece, darsi atto che il Madera Alessandro abbia assunto la responsabilità del pugno sferrato all'arbitro mentre questi era a terra. Di tale circostanza dovrà tenersi conto ai fini della valutazione del suo comportamento complessivo e dell'eventuale aggravamento della sanzione già inflitta dal primo giudice, tenuto conto della reiterata condotta illecita unificata dal vincolo della continuazione. Per questi motivi, non essendo Madera Alessandro parte del presente procedimento (per non essere stata reclamata la squalifica a lui irrogata) gli atti devono essere rimessi al primo giudice per la valutazione e la determinazione dell'eventuale ulteriore sanzione a carico di esso Madera Alessandro.

Deve, invece, revocarsi con effetto immediato la sanzione a carico del capitano, De Rose Alex ai sensi dell'art. 5 comma, 2 CGS, rimodulando la sanzione per i comportamenti a lui imputabili, come determinata dal primo giudice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale, revoca la squalifica di anni QUATTRO a carico di DE ROSE Alex;

irroga a DE ROSE Alex la squalifica di mesi due;

rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza ai fini della valutazione delle ulteriori condotte ascrivibili a Madera Alessandro e delle conseguenti determinazioni sanzionatorie;

conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi